



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Federico Lorenzini

Consigliere - relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24137** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 26 novembre 2025, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **Cecconi Attilia** (c.f. CCCTTL61R68D488O), nata a Fano (PU) il 28/10/1961, ivi residente in via Montevercchio, n. 14, in qualità di gestore del *"B & B La casa di Fano di Cecconi Attilia"*;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Patrizia Ionna, il relatore dott. Federico Lorenzini ed il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; contumace la convenuta Cecconi.

FATTO

I. Con sentenza n. 133/2024, emessa da questa Sezione giurisdizionale all'esito del giudizio di conto n. 23631, veniva dichiarato inammissibile il conto giudiziale n. 59504, relativo alla riscossione, per conto del Comune di Fano, delle imposte di soggiorno, da parte della struttura ricettiva "*B & B La casa di Fano di Cecconi Attilia*", per l'esercizio finanziario 2019, considerato che il conto, non presentato dall'agente contabile, era stato compilato d'ufficio e parificato dallo stesso Comune, con l'indicazione di importi di riscossione e di riversamento pari a "*zero*", e ciò a causa dell'indisponibilità dei pertinenti dati, che non erano stati forniti dall'agente contabile.

II. Pertanto, la Procura regionale apriva il fascicolo istruttorio n. I00481/2024 nei confronti della sig.ra Attilia Cecconi, al fine di accertare il danno da mancata entrata causato al Comune di Fano.

A tal fine, il P.M. conferiva delega alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fano per verificare se nel periodo 2019/2023 la suddetta struttura ricettiva avesse avuto ospiti e, in caso positivo, quanti vi avessero soggiornato, e ciò anche avvalendosi dei dati in possesso della Questura (c.d. "Registro alloggiati web") e di quelli relativi ai consumi delle utenze (acqua, gas, energia elettrica ecc.), in modo da poter quantificare l'ammontare delle imposte di soggiorno dovute e non versate all'Ente.

III. Con la relazione n. 117083/2025 la G.d.F. illustrava gli esiti delle indagini, che erano state effettuate sulla scorta dei dati desunti dal registro alloggiati della Questura, dai consumi delle utenze, dalla

	documentazione concernente i pernottamenti dei clienti nonché dai	
	prospetti di riepilogo forniti dalla stessa Cecconi.	
	Dall'analisi della documentazione contabile e amministrativa della	
	struttura ricettiva emergevano i seguenti dati: per l'anno 2019 n. 508	
	pernottamenti; per l'anno 2020 n. 386 pernottamenti; per l'anno 2021 n.	
	497 pernottamenti; per l'anno 2022 n. 718 pernottamenti; per l'anno	
	2023 n. 915 pernottamenti.	
	Non essendo reperibili le ricevute di pagamento rilasciate ai clienti ed	
	in assenza, altresì, di dichiarazioni fiscali dei ricavi, la Guardia di	
	Finanza ricostruiva gli incassi in base alle risultanze del conto corrente	
	intestato all'agente contabile ed utilizzato per la gestione del B & B.	
	Inoltre, risultava che, in base al regolamento dell'imposta di soggiorno	
	del Comune di Fano ed alle tariffe vigenti <i>pro-tempore</i> per quanto	
	riguardava i B & B, l'imposta era dovuta nella misura di € 1,00 per ogni	
	pernottamento imponibile (fino a sette consecutivi nell'anno solare)	
	sino al 31/3/2023 mentre era stata aumentata, con decorrenza	
	dall'1/4/2023, ad € 1,30, sino a 14 pernottamenti consecutivi per ogni	
	ospite nell'anno solare.	
	IV. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di	
	Finanza e <u>ridimensionando il <i>quantum</i> dovuto per le annualità 2019-</u>	
	<u>2022, per effetto dell'esclusione dei pernottamenti oltre il settimo</u> , la	
	Procura ha, quindi, contestato un danno da mancata entrata per il	
	Comune di Fano pari a complessivi € 2.321,70, di cui:	
	€ 312,00 per l'anno 2019;	
	€ 239,00 per l'anno 2020;	
	3	

	€ 294,00 per l'anno 2021;	
	€ 463,00 per l'anno 2022 (€ 508,00 meno € 45,00 di versamenti parziali);	
	€ 1.013,70 per l'anno 2023 (€ 1.140,00 meno € 126,30 di versamenti parziali).	
	V. In ordine all'elemento psicologico, il P.M. ha sostenuto che la	
	Cecconi avrebbe agito dolosamente, avendo omesso di:	
	riscuotere l'imposta di soggiorno dagli ospiti della struttura ricettiva;	
	presentare al Comune le prescritte dichiarazioni bimestrali ed annuali;	
	rendere i conti giudiziali annuali;	
	versare al Comune quanto dovuto a titolo di imposte di soggiorno per	
	le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.	
	VI. La Cecconi non s'è costituita in giudizio.	
	VII. All'odierna udienza, il P.M., dopo aver preliminarmente chiesto la	
	declaratoria di contumacia della convenuta Cecconi, si è rimesso alle	
	determinazioni del Collegio in ordine alla problematica della	
	sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in	
	esame, alla luce della recentissima ordinanza n. 1527/2026 delle SS.UU.	
	della Corte di Cassazione; nel merito, ha insistito per l'accoglimento	
	della domanda risarcitoria.	
	DIRITTO	
	I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra Attilia	
	Cecconi, nella qualità di gestore del <i>"B & B La casa di Fano di Cecconi</i>	
	<i>Attilia"</i> , che non s'è costituita in giudizio, sebbene l'atto di citazione le	
	sia stato ritualmente notificato.	
	II. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della	
	4	

responsabilità amministrativa della Cecconi per l'omessa riscossione e il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per complessivi € 2.321,70, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

III. Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la problematica concernente la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in subjecta materia.

III.1 A tal proposito, questa Sezione, nelle recenti sentenze nn. 86 e 88 del 2026, ha già avuto modo di evidenziare quanto segue.

- Sotto il profilo normativo, va rammentato che, nel quadro dei criteri enunziati dalla L. n. 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"), il legislatore ha inteso attribuire agli Enti locali la facoltà d'istituire la cd. "imposta di soggiorno", ovvero un tributo di scopo, funzionale al finanziamento di "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali".

L'art. 4 del D.lgs n. 23/2011 ha stabilito, pertanto, che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte possano istituire, con apposita deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio.

Dunque, l'imposta di soggiorno può essere qualificata come una

“imposta di consumo”, il cui soggetto passivo è il “consumatore-turista”, che dà origine al presupposto dell’imposta ovvero alla manifestazione di capacità contributiva (di cui all’art. 53 Cost.), divenendo, quindi, obbligato a corrispondere il tributo all’Ente locale nel quale si trovi a soggiornare.

Mediante il comma 3 del medesimo art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, il legislatore demandava, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 400/1988, la disciplina di dettaglio dell'imposta in questione ad un successivo regolamento, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011.

Non essendo stato emanato tale regolamento governativo, le modalità applicative del tributo venivano fissate dai singoli regolamenti comunali concernenti l'imposta di soggiorno.

Peraltro, nel silenzio della legge e avuto riguardo al principio costituzionale della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e di imposte (art. 23 Cost.), la giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Toscana, sent. n. 1348/2011) e la Corte di Cassazione (v. ord. delle SS.UU. n. 19654/2018) chiarivano che i regolamenti degli Enti locali non potevano prevedere un'assimilazione della figura del gestore delle strutture ricettive a quella del sostituto o del responsabile d'imposta.

In tale contesto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni ubicati nella Regione Marche sono stati qualificati come località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione

dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011; pertanto, anche ai Comuni non capoluogo è stata consentita l'istituzione dell'imposta di soggiorno, mediante l'emanazione di appositi regolamenti disciplinanti le modalità applicative e le eventuali esenzioni e riduzioni.

Orbene, il Comune di Fano ha istituito l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/3/2012.

Va, altresì, rammentato che in tale contesto si consolidava l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (v., *ex multis*, la sentenza delle SS.RR. n. 22/2016/QM.), secondo cui il gestore della struttura ricettiva (o albergatore), che non abbia provveduto al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché tale attività comporta la disponibilità e il maneggio di denaro pubblico.

Con interventi normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha, tuttavia, inteso precisare il ruolo del gestore della struttura ricettiva.

In particolare, l'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, ha definito il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), prevedendo, altresì, un regime sanzionatorio sia per l'omessa od infedele presentazione della dichiarazione periodica sia per l'omesso, ritardato o parziale versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti sulla portata della disciplina introdotta nel 2020, il legislatore è successivamente intervenuto con una norma d'interpretazione autentica, avente effetti retroattivi, che è stata introdotta con l'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, con cui è stata affermata l'applicabilità di tale nuova qualificazione anche alle fattispecie anteriori al 19/5/2020, data d'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

In pratica, il gestore della struttura ricettiva è stato così onerato del versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune, anche qualora l'ospite non abbia pagato il relativo ammontare; conseguentemente, in caso di omesso versamento del tributo da parte del soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il pagamento di quanto dovuto (v. Corte di Cassazione, ordinanza n. 6187/2024).

Persistendo ancora dubbi interpretativi nell'ambito della giurisprudenza contabile, sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione, che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con l'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 hanno affermato che: *“A seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra l'Ente impositore e il responsabile d'imposta nell'esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”*; pertanto, va sancita *“la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con*

conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile”.

Per una maggiore intelligibilità di quanto statuito, nella trama motivazionale dell’ordinanza n. 1527/2026 la Corte di Cassazione ha, tra l’altro, sottolineato che: *“Con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di resa di conto, ponendo a carico del suddetto un’obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.*

È, quindi, mutato l’approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l’applicazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all’irrogazione delle sanzioni.

La novella rappresentata dall’art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo, il quale da ausiliario dell’Ente locale, tenuto alla riscossione, è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall’art. 64, comma 3, del T.U.I.R.

Non ha rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali, emanati ai sensi

dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2011, nelle more dell'approvazione del regolamento statale di attuazione dell'imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica.

In proposito, queste Sezioni Unite (ordinanza n. 22891/2024) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta, e, invece, a quella del giudice ordinario, nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.

La tesi della coesistenza delle due giurisdizioni è stata argomentata anche sostenendo che la giurisdizione tributaria opererebbe nei casi in cui il ricorso investa i provvedimenti assunti dall'amministrazione finanziaria ex art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 (accertamenti, irrogazione di sanzioni, ecc.) mentre le altre controversie sarebbero attratte nella giurisdizione contabile, ferma restando la necessità di evitare - in sede esecutiva e nelle ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni - eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali.

Una simile opzione interpretativa, come già evidenziato da questa Corte (v. Cass., SS.UU., 21/5/2024, n. 14028), trova un ostacolo nei limiti alla risarcibilità del danno causato dall'evasione fiscale”.

Ha aggiunto la Corte di Cassazione che: “La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è

stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Suprema Corte.

L'ordinanza n. 6187/2024 ha puntualizzato che, a seguito del loro riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La medesima ordinanza 6187/2024 ha puntualizzato che: "Il gestore della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d'imposta, incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di cui all'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno».

Sotto altro profilo, va rammentato che le Sezioni Penali della Corte di Cassazione, con varie pronunce (v. Cass. pen., Sez. VI, n. 30227/2020, n. 36317/2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793/2021), hanno escluso, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, che: "Il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore possa integrare il reato di

peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore e non di somme appartenenti a quest'ultimo".

A quanto statuito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1527/2026 s'è uniformata la Corte dei conti, Sez. I d'Appello, con la sentenza n. 59/2026, pubblicata in data 11 marzo 2026.

In particolare, in tale sentenza è stato osservato che: *"È superfluo sottolineare che si tratta, evidentemente, di una pronunzia pregevole, sia per le argomentazioni svolte che per l'autorevolezza del plesso giurisdizionale, deputato proprio a dirimere contrasti in ordine alla titolarità della giurisdizione tra le diverse magistrature presenti nel nostro ordinamento.*

Tuttavia, in chiave costruttiva, ai fini dei futuri eventuali sviluppi della giurisprudenza sul punto, ritiene il Collegio di svolgere alcune considerazioni di ordine interpretativo:

- l'affermazione della Corte di Cassazione (sub D), secondo cui il legislatore, con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, avrebbe "sterilizzato" il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, costituisce un unicum ordinamentale (fatti salvi gli Organi costituzionali), in quanto, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, chiunque abbia il maneggio di fondi pubblici (quali si ritiene debbano qualificarsi quelli relativi al tributo, una volta che siano stati consegnati dal cliente al responsabile d'imposta), anche soltanto in via di fatto (dunque, in assenza di titolo provvedimentale o legale), deve ritenersi agente contabile ed essere soggetto al giudizio di conto (non essendovi alcun "vuoto da colmare").

- La qualifica di agente contabile, infatti, ha carattere generale e non pare rivestire natura residuale o sussidiaria rispetto ad ulteriori (eventualmente

concorrenti) qualificazioni giuridiche, dimodoché vi si possa far ricorso soltanto in presenza di un “silenzio normativo” qualificatorio.

- D'altra parte, la riforma rinvia alla regolamentazione comunale (“ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”), che continua generalmente a prevedere obblighi, anche ulteriori rispetto a quello dichiarativo, differenti rispetto agli adempimenti tipici del responsabile d'imposta. L'albergatore, con la sua attività prevista dalla legge e da detti regolamenti, s'inserisce fisiologicamente nel procedimento contabile di entrata (articolato, come noto, in fase di accertamento, fase d'incasso e fase di riversamento), incassando il denaro (acquisizione del “maneggio”) e quindi riversandolo nella casse comunali.

- Alla confutazione da parte della Corte di Cassazione (sub G) della tesi della concorrenza delle giurisdizioni, sulla scorta del riferimento ai limiti giurisprudenziali alla risarcibilità dei danni da violazione tributaria (“pregiudizio ulteriore e diverso”), può replicarsi, in chiave costruttiva, che la responsabilità dell'agente contabile s'incentra essenzialmente sull'obbligo di restituzione (ex recepto) dei valori pubblici maneggiati, senza che debba necessariamente riscontrarsi un “pregiudizio ulteriore e diverso”.

- Né, tanto meno, pare potersi sostenere la natura eminentemente sanzionatoria del regime della responsabilità dell'agente contabile, in quanto, nel quadro della ricostruzione giurisprudenziale contabile della concorrenza delle giurisdizioni, le Procure della Corte dei conti interverrebbero (com'è nella natura dell'organo e della sua funzione lato sensu “sostitutiva”) con gli strumenti a loro disposizione (giudizi per resa di conto, poteri istruttori, giudizio di conto, giudizio di responsabilità contabile), allorquando gli

albergatori non abbiano riversato quanto ricevuto né adottato (per inerzia, decadenza, mancanza di risorse umane, compiacenza etc.), con esito satisfattivo, i provvedimenti tributari previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 (prima della riforma, i provvedimenti accertativo/sanzionatori illo tempore previsti); tanto in costanza di condotte sostanzialmente appropriative (poco importa se punibili o meno penalmente a titolo di peculato) di risorse pubbliche.

- Peraltro, la concorrenza di diverse giurisdizioni si verificava pacificamente anche precedentemente alla riforma, che ha qualificato il gestore dei servizi ricettivi quale responsabile d'imposta, allorquando i Comuni potevano procedere ad accertare/sanzionare (anche) gli albergatori che si fossero appropriati di somme, mediante ordinari provvedimenti recuperatorio-sanzionatori, ricorribili dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione, senza per questo inficiare la concorrente giurisdizione contabile sull'agente contabile per il maneggio di denaro.

- Risulta, ad ogni modo, del tutto condivisibile la ricostruzione, operata dal giudice della giurisdizione, della "mens legis" della riforma di cui all'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha evidentemente inteso sottrarre gli albergatori alle responsabilità prima previste dall'ordinamento penale (delitto di peculato) e anche all'attività delle procure contabili, provvedendo, altresì, a conferire efficacia retroattiva alla qualificazione in termini di responsabile d'imposta e alla disciplina sanzionatoria (art. 5-quinquies del D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito in L. 17/12/2021, n. 215).

In ragione di quest'ultima argomentazione e tenuto conto dell'autorevolezza del recentissimo intervento della Suprema Corte, in sede proprio di

regolamento preventivo di giurisdizione, ritiene il Collegio di doversi adeguare alla suddetta statuizione.

In definitiva, occorre considerare che con la riforma in questione il legislatore ha inteso introdurre una diversa qualificazione delle funzioni dell'albergatore, riconducendole nell'ambito della materia e, dunque, della giurisdizione tributaria, assicurando, comunque, sufficienti margini di tutela delle ragioni dell'Erario, attraverso gli strumenti propri del diritto tributario, secondo un assetto compositivo, comunque, organico e non privo di ragionevolezza, tanto più nel quadro di un più ampio orientamento di politica legislativa e di giurisprudenza costituzionale (cfr.: di recente, sent. n. 132/2024), nel quale sembra registrarsi, pur in un contesto di elevatissimo debito pubblico e di quantomeno perfettibile qualità della spesa pubblica, una progressiva dequotazione delle ragioni dell'Erario e degli strumenti di tutela affidati alla magistratura contabile".

Nei medesimi sensi s'è espressa anche la Sez. II d'Appello della Corte dei conti con il decreto n. 1 del 2 marzo 2026, decidendo su un'istanza di accesso al rito abbreviato.

IV. Conclusivamente, tenuto conto della recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale si sono venute uniformando anche le Sezioni d'Appello di questa Corte, il Collegio giudicante ritiene che il presente giudizio debba essere definito con la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario, fermo restando il dovere per l'Amministrazione interessata (Comune di Fano) di adoperarsi per il recupero delle imposte di soggiorno non riversate dalla struttura ricettiva in questione, avvalendosi degli

strumenti previsti dall'ordinamento tributario, e ciò anche al fine di evitare il verificarsi di condotte omissive, che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità per danno erariale.

V. Considerato l'esito del giudizio, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale avverso la sig.ra Cecconi Attilia, gestore della struttura ricettiva "*B & B La casa di Fano di Cecconi Attilia*", per il mancato integrale riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, indicando, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del c.g.c., il Giudice Tributario quale Organo munito di giurisdizione. Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22.06.2026
Il funzionario preposto
Dott. Matteo Quattrini
(f.to firmato digitalmente)